



DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei senatori LAFORGIA e DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento di Silvia Romano

ONOREVOLI SENATORI. – Il 20 novembre 2018, Silvia Romano, cooperante, è stata rapita in Kenya, nel villaggio di Chakama, a circa 80 km a ovest di Malindi.

Silvia Romano ha 23 anni ed è un'operatrice di una ONG operante in Africa per la cura di bambini. La giovane volontaria italiana, Silvia Romano, lavora per Africa Mille Onlus, con sede a Fano, nelle Marche, una ONG attiva nella zona. Il rapimento sarebbe avvenuto intorno alle ore 20 locali, durante l'attacco di ottanta uomini armati nel mercato di Chakama, nella contea di Kilifi.

Nell'attacco altre cinque persone sarebbero rimaste ferite, tra cui due ragazzini di dieci e dodici anni. In ospedale è stato anche ricoverato un ventitreenne, colpito al petto, le cui condizioni sono invece critiche. Il motivo dell'attacco non è ancora chiaro. Nella zona ci sono stati rapimenti di altri stranieri da parte dei fondamentalisti islamici.

In data 27 novembre, sette giorni dopo il suo rapimento, James, un ragazzo nigeriano la cui istruzione è sostenuta dalla Onlus per cui lavora Silvia Romano, testimone dei minuti drammatici del rapimento, ha dichiarato all'Ansa: « Silvia piangeva disperata, urlava "aiutatemi" mentre veniva trascinata via dagli uomini armati. Erano almeno in 4, li abbiamo seguiti ma hanno iniziato a sparare per tenerci lontano. Noi avevamo solo i coltelli. Se fossero stati Shabaab somali o estremisti islamici avrebbero potuto fare tranquillamente una strage, uccidendo chiunque si fossero trovati davanti », insiste James. La gran parte degli abitanti si trovava nella « *guest house* » che sorge di fronte alla struttura, una delle poche non di fango nel

villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. « Bastava tirare una bomba lì » e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno fatto esplodere in mezzo alla strada.

Dopo nove giorni dal suo rapimento fonti nella zona hanno riferito all'Ansa che Silvia Romano « è stata costretta a indossare un niqab » che lascia scoperti solo gli occhi e che i rapitori « le mettono sul viso e sulle mani » del fango per non farla riconoscere. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori « le hanno tagliato le treccine » con un coltello, ritrovate domenica scorsa nella foresta a nord di Malindi.

In data 11 dicembre la polizia del Kenya ha arrestato uno dei tre rapitori della cooperante italiana. L'hanno riferito diversi media locali, citando il capo della polizia amministrativa, James Akoru. L'uomo si chiama Ibrahim Omar ed è stato arrestato in una abitazione nel villaggio di Bangale, nella contea di Tana River. Nell'abitazione, secondo alcuni media, sono stati trovati un kalashnikov e cento munizioni.

Gli investigatori, sulla base di avvistamenti compiuti da alcuni pastori, erano certi che la giovane fosse ancora viva e ritenevano che gli altri autori del sequestro avvenuto a Chakama, nella contea di Kilifi, sarebbero potuti ancora essere nascosti nella foresta o potrebbero aver trovato rifugio in una qualsiasi « manyatta » – le comunità formate da gruppi di capanne – nella vasta regione di Garsen, nella contea del fiume Tana.

« I rapitori sono nella contea del fiume Tana, hanno difficoltà a reperire mezzi di trasporto. Due loro motociclette, che sono state recuperate dalla polizia, si sono rotte

nella foresta», disse all'epoca un'anonima fonte investigativa al quotidiano *The Nation*.

La procura di Roma indaga per sequestro di persona per finalità di terrorismo: dopo diversi mesi ha ottenuto l'invio alle autorità kenyote di una rogatoria internazionale per conoscere gli sviluppi dell'attività istruttoria. Il Ros dei carabinieri, ad aprile, ha inviato investigatori in Kenya. Non si hanno ancora notizie certe su quale sia il gruppo di appartenenza degli uomini che l'hanno rapita. A marzo il *premier* Giuseppe Conte aveva detto che «sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo».

Appare assolutamente preoccupante il silenzio calato intorno al rapimento, alle cause e sulle condizioni di Silvia Romano. Tacciano le autorità del Kenya, si trincerano dietro il riserbo, per non compromettere le indagini, le autorità italiane. Un silenzio, tuttavia, assordante.

In data 11 aprile gli organi di informazione hanno riportato la notizia della consegna, da parte degli investigatori kenyan, ai carabinieri del Ros, di un fascicolo con gli atti raccolti fino a quel momento, compresi i verbali dei due sequestrati arrestati pochi giorni dopo il prelevamento della ragazza, dichiarando che Silvia era viva.

In data 21 giugno, Massimo Alberizzi ha pubblicato su «Il Fatto quotidiano» un'inchiesta giornalistica in cui teorizza la pista del rapimento per vendetta, poiché, pare, che Silvia Romano «aveva denunciato casi di pedofilia». Nell'elaborato Alberizzi ricostruisce, con tanto di testimonianze a suo dire mai raccolte, gli ultimi giorni di libertà della cooperante.

Le dichiarazioni e l'articolo di Alberizzi sono state smentite da Davide Ciarrapica, un trentunenne di Seregno che gestisce un centro per bambini a Likoni, un villaggio separato da Mombasa da un braccio di mare che si può superare con un traghetto.

A nostro parere il silenzio calato su questa vicenda non è più sopportabile e riteniamo urgente che il governo italiano si faccia carico di riportare Silvia Romano a casa dai suoi cari e che venga fatta chiarezza sull'accaduto. Pertanto chiediamo che venga istituita una commissione di inchiesta sul rapimento di Silvia Romano.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e che la stessa abbia la durata di un anno e il compito di accertare le dinamiche relative al rapimento di Silvia Romano e le motivazioni che hanno portato a tale sequestro, nonché di ricostruire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato agli eventi. Si dispone inoltre che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alle Camere sul risultato dell'inchiesta.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione sia composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Inoltre si prevedono i criteri per l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari e i criteri di elezione del presidente.

L'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti o relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Per il segreto di Stato e per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segre-

tezza e stabilisce quali atti o documenti non devono essere divulgati.

L'articolo 4 obbliga i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6. La violazione dell'obbligo, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Infine, l'articolo 5, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la

Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Il comma 2 prevede che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione è stabilito dal regolamento interno della Commissione. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Il comma 4 prevede, per il funzionamento della Commissione, una spesa massima di 100.000 euro, posta per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, durata e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento di Silvia Romano, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di accertare le responsabilità relative al rapimento, avvenuto il 20 novembre 2018 in Kenya, della cooperante Silvia Romano e le motivazioni che hanno portato al suo sequestro nonché di ricostruirne in maniera puntuale le circostanze.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alle Camere sul risultato dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei depu-

tati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.

4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione della Commissione)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e

dai Ministeri competenti. Il regolamento interno di cui al comma 1 stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.